Comune di Cassina de'Pecchi
Provincia di Milano
AREA 7
ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
uff.protocollo@pec.comune.cassinadepecchi.mi.it

BOZZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U."

(Approvato con Deliberazione Consiliare n….. del ……..)

INDICE

Art. 1	Finalità	pag.	3
Art. 2	Presupposto dell'imposta	pag.	3
Art. 3	Definizione di fabbricato	pag	3
Art. 4	Definizione di area edificabile	pag.	3
Art. 5	Definizione di terreno agricolo	pag.	4
Art. 6	Esenzioni	pag.	4
Art. 7	Determinazione delle aliquote e dell'imposta	pag.	4
Art. 8	Base imponibile	pag.	5
Art. 9	Soggetto attivi	pag.	6
Art. 10	Soggetti passivi	pag.	6
Art. 11	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale	pag.	6
Art. 12	Versamenti	pag.	8
Art. 13	Dilazioni di pagamento	pag.	8
Art. 14	Dichiarazioni	pag.	9
Art. 15	Accertamento e liquidazione dell'imposta	pag.	9
Art. 16	Riscossione coattiva	pag.	10
Art. 17	Rimborsi	pag.	10
Art. 18	Sanzioni	pag.	10
Art. 19	Contenzioso	pag.	11
Art. 20	Funzionario responsabile	pag.	11
Art. 21	Rinvio	pag.	11
Art. 22	Entrata in vigore	pag.	11

ARTICOLO 1

FINALITA'

1. Il presente regolamento è adottato, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 466, per disciplinare l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214.

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

ARTICOLO 3

DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;

2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

3. Per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D. L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

ARTICOLO 4

DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

2. L'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune indipendentemente dalla data di approvazione da parte della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1, lettera b), secondo periodo dell'articolo 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola

4. Il Responsabile del settore tecnico competente, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile.

ARTICOLO 5

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

ARTICOLO 6

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell' art. 9, comma 8, D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte :
 gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità' montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) e i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come di seguito riportate :
 b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
 f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

ARTICOLO 7

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabilite. In caso di mancata

deliberazione del Consiglio Comunale rimangono automaticamente in vigore le aliquote e le detrazioni vigenti.

ARTICOLO 8

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori stabiliti dall'art. 13, comma 4, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori stabiliti dall'art. 13, comma 5, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201

4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1, del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti anella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte eccedente le riduzioni d'imposta previste dall'art. 13, comma 8-bis del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201

5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del D.L. 11/07/1992, n. 333, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 356.

6. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978.n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato

8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del

proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

ARTICOLO 9

SOGGETTI ATTIVI

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato per la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di base

2. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ARTICOLO 10

SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero i proprietari di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

4. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati con patto di futura vendita, l'imposta è dovuta dall'ente proprietario

ARTICOLO 11

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

4. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

5. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

6. Qualora l'importo della detrazione per l'abitazione principale risulti maggiore rispetto all'imposta dovuta, la parte residua viene scomputata dall'imposta dovuta per le pertinenze.

7. Si applica la detrazione per abitazione principale anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :
 - alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

8. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche
 - al coniuge che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale in quanto l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione

9. L'aliquota dell'abitazione principale e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e precisamente :
 - l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

10. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono applicate le agevolazioni e si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.

ARTICOLO 12

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.

2. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria viene corrisposta in autotassazione con le modalità previste dalla normativa statale. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro la scadenza della prima rata.

3. Gli importi sono arrotondati secondo le modalità di legge.

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

5. Non si fa luogo al versamento se l'imposta complessiva dovuta per l'anno non è superiore a € 2,50; se l'importo è superiore a € 2,50 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta.

ARTICOLO 13

DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Su specifica richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio, esclusivamente per le abitazioni principali, pertinenze e fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola, può essere concessa la rateizzazione del pagamento con provvedimento formale del funzionario Responsabile dell'imposta.

2. Le condizioni di particolare disagio devono essere dichiarate con apposita istanza da presentarsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, entro e non oltre il 30 maggio dell'anno di imposta. La rateizzazione può essere concessa per un numero massimo di quattro rate con l'ultima scadenza entro e non oltre il 30 maggio dell'anno successivo. Per ottenere la rateizzazione occorre che l'ISEE del nucleo familiare del contribuente non superi € ……..

3. Nel caso di accertamento d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi sia superiore a Euro 516,46 , lo stesso può essere rateizzato in quattro rate trimestrali su richiesta del contribuente, da presentarsi ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, entro il termine di pagamento dell'avviso stesso. Possono essere concesse su richiesta del debitore, rateizzazioni per un periodo superiore a dodici mesi e fino al massimo di trenta mesi, solo previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale con apposita deliberazione.

4. Per ottenere la rateizzazione dell'avviso di accertamento è necessario:
 - non aver presentato ricorso contro l'avviso di accertamento oggetto di rateizzazione;
 - avere un ISEE del nucleo familiare del contribuente non superi € …….;
 - non avere altri insoluti nei confronti del Comune di Cassina de' Pecchi
 - l'inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni
 - prestare idonea garanzia nel caso in cui l'ammontare del debito risulti superiori a € 2.600,00, fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di stabilirne l'esonero nei casi di effettivo stato di bisogno risultante da apposita relazione del Servizio Sociale

5. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta

6. Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali

7. Il Comune è tenuto a controllare il contenuto di tutte le autocertificazioni e degli atti di notorietà, quindi anche le dichiarazioni sul reddito, verificando che sia vero quanto dichiarato.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo.

ARTICOLO 14

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune presentando l'apposita dichiarazione secondo il modello ministeriale, nei termini e secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti.

ARTICOLO 15

ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le attività di accertamento e riscossione sono effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, dal comune, al quale spettano tutte le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.

4. Al personale addetto all'attività di controllo e recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria, individuato annualmente, potranno essere attribuiti compensi incentivanti sul maggior gettito definitivamente accertato e riscosso

5. Le attività di accertamento dell'imposta svolte dal comune non saranno effettuate qualora l'importo dell'avviso di accertamento compreso di sanzioni ed interessi non supera il limite stabilito dal comma 25, della legge 27/12/2002, n. 289.

6. L’avviso di accertamento deve essere notificato, tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, tramite il messo comunale o l’ufficiale giudiziario. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell’atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi.

7. Per orientare l’attività di controllo dell’ufficio, con propria delibera, la Giunta Comunale determina periodicamente, su indicazione del Responsabile dell’Ufficio tecnico competente, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel proprio territorio

8. Al fine dell’esercizio dell’attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti

9. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria, a seguito dell’emissione dell’avviso di accertamento, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

ARTICOLO 16

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento e salvo che non sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente con le modalità stabilite per legge.

ARTICOLO 17

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine previsto dalla normativa vigente.

2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori a € 10,00

ARTICOLO 18

SANZIONI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni del presente regolamento le norme dei D. Lgs. n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.

2. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo dovuto con un minimo di € 51,65.

3. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento della maggiore imposta dovuta.

4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,65 a € 258,23. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele

ARTICOLO 19

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 20

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 21

RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ARTICOLO 22

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012.